

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 MINIESCAVATORE CINGOLATO, MINIMO 24 Q.LI MASSIMO 28 Q.LI

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Offerta
- Art. 4 – Luogo e tempi di consegna della fornitura
- Art. 5 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 6 – Esecuzione della fornitura
- Art. 7 - Finanziamento e modalità di pagamento
- Art. 8 – Garanzie
- Art. 9 – Caratteristiche della fornitura
- Art. 10 – Penalità
- Art.11 – Risoluzione del contratto
- Art. 12 – Clausola risolutiva espressa
- Art. 13 - Osservanza dei contratti collettivi
- Art. 14 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 15 – Termini - Comminatorie - Controversie
- Art. 16 – Richiamo a leggi e/o regolamenti

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 miniescavatore cingolato, minimo 24 q.li massimo 28 q.li.

I materiali componenti il prodotto oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di:

- esecuzione della fornitura come da capitolato;
- oneri di legge, spese generali e utili di impresa, ed a norma di legge in materia di autotrasporto, sicurezza, ecc.

Immatricolazione a carico del Fornitore presso Agenzia di Pratiche Automobilistiche della Stazione Appaltante.

Art. 3 – Offerta

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato negli atti di gara.

Art. 4 –Luogo e tempi di consegna della fornitura

La consegna dell'automezzo dovrà avvenire inderogabilmente **entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto o dalla data dell'affidamento, presso la sede operativa di SIV Srl in Via Faede 54, 25040 Esine (Bs).**

Art. 5 – Responsabilità verso i terzi

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

Art. 6 – Esecuzione della fornitura

L'esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata inderogabilmente **entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto o dalla data dell'affidamento presso la sede operativa di SIV Srl in Via Faede 54, 25040 Esine (Bs).**

Per i ritardi rispetto ai termini come sopra fissati per l'esecuzione della fornitura verranno applicate le penali di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Il committente diviene responsabile della conservazione del materiale fornito unicamente dopo la firma del relativo verbale di consegna.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell'esecuzione della fornitura.

Art. 7 – Finanziamento e modalità di pagamento

La fornitura sarà finanziata con disponibilità finanziarie proprie della ditta appaltante.

Emissione fattura alla consegna dell'automezzo presso **la sede operativa Via Faede 54, 25040 Esine (Bs).**

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

E' vietata qualsiasi cessione di credito e qualunque procura o delega d'incasso, salvo che il committente, per motivi particolari, non le autorizzi espressamente mediante apposito provvedimento scritto.

E' facoltà della stazione appaltante provvedere alla stipula di idoneo contratto di leasing nel qual caso la società di leasing provvederà al pagamento della fornitura.

Art. 8 - Garanzie

L'appaltatore è obbligato a fornire le garanzie minime prescritte dalle normative vigenti in materia di autoveicoli e attrezzature speciali installate.

Art. 9 – Caratteristiche della fornitura

9.1.Oggetto Della Fornitura

- Fornitura miniescavatore cingolato, minimo 24 q.li massimo 28 q.li, di prima immatricolazione
- Cabina certificata
- Cingoli in gomma
- Braccio minimo 2,50 mt di profondità di scavo
- Lama

- Impianto martello/pinza
- Attacco rapido
- Benna mm 250
- Benna mm 450
- Benna mm 600
- Martello demolitore
- Rampe carico in alluminio
- Certificato di Conformità CE
- Manuali uso e manutenzione
- Garanzia minimo 2 anni

Assistenza da officina autorizzata in zone limitrofe alla sede (Brescia, Bergamo e Sondrio), preferibilmente in Valle Camonica, Provincia di Brescia.

Art. 10 Penalità

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi in tutto o in parte l'esecuzione della fornitura, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza della infrazione stessa, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00 euro) e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro).

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne daranno comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario, addebitando all'appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati.

Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- materiale non conforme alle caratteristiche di Capitolato di cui all'art. 9
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura, la sicurezza nei confronti di cose e persone, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della fornitura.

La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto, provvederà all'incameramento della cauzione prestata dall'appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante.

Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminato le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere prodotte entro i cinque giorni liberi successivi all'addebito.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. interruzione non motivata della fornitura;
3. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
4. gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere – come in effetti si avvale - della clausola risolutiva.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'amministrazione per l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 13 - Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene, la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 14 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio e mantenere lo stesso, per tutta la durata dell'appalto, presso la propria sede legale, dove le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata.

Art. 15 – Termini - Comminatorie – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella documentazione di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brescia.

Art. 16 – Richiamo a leggi e/o regolamenti

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti pubblici.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Valgolio Cristina)